

LIBERTE', EGALITE', CITOYENNETE'

L'evoluzione di un modello di cittadinanza tra storia, modernità e post-modernità *

di Valentina Corneli **
(2 novembre 2016)

Cenni storici

Da un punto di vista comparatistico è possibile definire almeno tre modelli di cittadinanza nel panorama europeo: un modello "etnico-nazionale", tendenzialmente fondato sul criterio dello *ius sanguinis*, che pare trovare applicazione nell'ordinamento italiano (oltre che, quantomeno storicamente, in quello tedesco); un modello "multiculturale" tradizionalmente riferito alla società multi-etnica anglosassone, in cui il principio ispiratore è la diversificazione che si esplica attraverso interventi atti a consentire la conservazione delle specificità culturali di ciascun gruppo etnico; un archetipo "assimilazionista" e "culturalista", che è il modello tipicamente francese. In quest'ultimo caso i nuovi ingressi alla comunità statale vengono selezionati valutando il grado di assimilazione culturale del candidato alla naturalizzazione. Tale modello fonda sul principio della "fusione", imponendo all'immigrato l'abbandono della propria identità di origine, al fine di acquisire quella della società di accoglienza.

Il modello francese di cittadinanza ha una valenza del tutto particolare all'interno del panorama europeo. Il moderno concetto di *status civitatis*¹ infatti affonda le sue radici proprio nella vicenda storica, politica e istituzionale francese. Inizialmente nel concetto bodiniano di "suddito libero che dipende dalla volontà altrui"², ma che si distacca dalla concezione teocratica del potere e dai particolarismi medioevali. La demolizione dell'*Ancien Régime* e la necessità di ricostruire un ordine giuridico su nuove basi e caratterizzato da inedite aspirazioni universalistiche, ha segnato un ideale momento di transizione dalla figura del suddito a quella di cittadino.

Dal binomio *dominium-imperium* di tipo medioevale e da un contesto di teocratizzazione del potere temporale, a partire dal diciassettesimo secolo, con l'elaborazione giuridico-filosofica del razionalismo (Grozio, Pufendorf, Hobbes), si approda alla stagione del contrattualismo e a quel processo di "giuridicizzazione del potere" il quale, in una prospettiva "simbiotica", rigenera se stesso a partire dalla comunità di riferimento.

Gli stessi principi di *égalité*, *fraternité*, *solidarité*, non avrebbero giustificazione se non si riferissero all'appartenenza di individui ad un medesimo gruppo, con il riconoscimento del loro essere uguali e dotati di pari dignità innanzi alla legge dello Stato.

La prospettiva è quella di un nuovo ordine storico-istituzionale secolare che parte dal centro e non più dalla periferia³: il moderno Stato nazionale, assolutista, che raggiunge il suo apogeo tra il XVII e il XVIII secolo. A ciò seguirà la Rivoluzione e la decapitazione del

* Scritto sottoposto a *referee*.

1

Da un punto di vista filosofico, Machiavelli, Bodin, Hobbes, partecipano ad una razionalizzazione del pensiero politico e ad una implicita archiviazione delle teorie di Sant'Agostino che vogliono il primato di Dio sul mondo degli uomini. Ma sarà soprattutto Montesquieu e il contratto sociale di Rousseau che influenzeranno in maniera determinante lo sviluppo dei "contropoteri" e l'affermazione della "volontà generale" sull'assolutismo monarchico, preparando il terreno per la moderna concezione di cittadino.

2

J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, I, 6, ed.it., Torino, 1988, p. 265.

3

Re. Simbolicamente, si vuole creare una cesura con l'intera storia precedente, inizia una nuova era in cui l'individuo - il cittadino - è egli stesso al centro del sistema, poiché in grado di autodeterminarsi e di contribuire attivamente alla vita politica della Nazione⁴ e all'esercizio dei poteri insiti nel concetto di sovranità. *A la Révolution de couronner la nation, par un "transfert juridique et émotionnel" qui fait passer de manière radicale, immédiate et sans appel, la souveraineté toute et entière et ses attributs du corps du roi au corps de la nation assemblée*". La sovranità dal Re viene trasferita alla "Nazione" e, a sua volta, il concetto di nazione inizia a confondersi con quello di popolo.⁵

All'introduzione del suffragio universale nel 1848 segue, qualche mese più tardi, un progetto di legge relativo ai diritti degli stranieri che pone l'accento sulla distinzione tra i "nationaux français", che votano, e le popolazioni straniere non appartenenti alla "communauté des citoyens"⁶.

Il cittadino finisce per rappresentare il membro di una comunità che esclude gli stranieri e coloro che sono privi dei diritti civili, o meglio, la cittadinanza diventa al contempo concetto di inclusione e di esclusione⁷, "si tous les citoyens sont des nationaux, tous les nationaux ne sont pas citoyens"⁸. Con la disciplina contenuta nel codice napoleonico del 1804 e nella Costituzione del 1799 si delinea una sorta di distinzione che permane tutt'oggi, seppur sottilmente, tra "cittadinanza" e "nazionalità", e solo il cittadino è il soggetto politico che attivamente partecipa alla vita della Nazione.

"Cos'è una nazione?", nella celebre conferenza del 1882 alla Sorbona, Ernest Renan afferma che una nazione è "un ame, un principe spirituel (...). Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent; avoir fait des grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple".

D. PORENA, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia*, Giapichelli, 2011, p.46. Afferma l'A.: "Su questa esigenza nasce, in buona parte, lo Stato assoluto. Sull'esigenza cioè di radicare in capo al potere del sovrano quel nucleo di prerogative capaci di contenere le residue spinte centrifughe che minacciavano l'unitarietà dello Stato."

4

Invero la cittadinanza rivoluzionaria pone per la prima volta in correlazione la dimensione politico-rappresentativa con quella legata allo svolgimento di attività produttive e lavorative, come è noto, la Rivoluzione francese è una rivoluzione borghese, come spiega E. SIEYES, *Grece Citoyenne - Homme, in Ecrits politiques*, Paris, Archives contemporaines, 1985, ed. it., Milano, p. 75 e ss., l'esclusione della nobiltà poggia proprio nella indisponibilità al lavoro della stessa.

5

V. AZIMI, "Souveraineté nationale et conception française de la citoyenneté", in *Citoyenneté, souveraineté, société civile*, Paris, 2003.

6

D. SCHNAPPER, *La communauté des citoyens*, Gallimard, 1994.

7

Riservando la qualità di cittadino a coloro che hanno la nazionalità francese (art. 3, al. 4 del Constitution del 1958), questo legame al concetto di nazionalità determina una doppia funzione inclusiva ed esclusiva: esso, infatti, include gli individui aventi la stessa nazionalità all'interno del corpo elettorale ed esclude, conseguentemente, gli stranieri dal diritto di partecipare alla vita politica. Pertanto, la cittadinanza "parce qu'elle est un facteur d'intégration dans un groupe National est aussi facteur d'exclusion (car) elle se définit négativement par rapport à l'étranger" (Y. MADIOT, "Citoyenneté, un concept à multiples facettes", in KOUBI, *De la citoyenneté*, p. 15).

8

V. AZIMI, op. cit.

Esprimendo un “voler vivere insieme”, la Nazione secondo Renan è un “plebiscito quotidiano”, a cui lo straniero non può partecipare nella misura in cui ha una nazionalità diversa.

L'affermazione del modello culturalista-identitario e i suoi fallimenti

Schmitt all'inizio del XX secolo teorizza la necessità dell'allontanamento dello straniero, divenuto un nemico della democrazia, scrivendo che “la forza politica di una democrazia si manifesta nella sua capacità di emarginare o di tenere lontano lo straniero e il dissimile, colui che minaccia la sua omogeneità”⁹.

In Francia la “diffidenza” nei confronti dello straniero cresce in particolare dopo la crisi del 1929¹⁰, dopo il 2009 (quindi ancora in un periodo di grave crisi economica), e poi in seguito alle primavere arabe che hanno dato abbrivio ad un'emigrazione di massa dal nord Africa.¹¹

Il 17 marzo 2011 il ministro dell'interno e dell'immigrazione afferma che “i francesi, a forza di immigrazione incontrollata, hanno ormai la sensazione di non essere più in casa propria”.

L'intolleranza della Francia nei confronti degli stranieri ha assunto diversi “obiettivi” simbolici nel corso del tempo e nelle varie epoche: gli ebrei, gli italiani, i polacchi, i rom e, da ultimo, è il musulmano ad essere divenuto “*l'étranger idéal typique*”¹².

Emblematica rispetto a questo ultimo passaggio è la legge 2010-1192 che vieta di indossare indumenti che coprano il volto in luoghi pubblici. Essa non si riferisce esplicitamente al *burqua* (o velo islamico), ma è ovviamente proprio il suo utilizzo che intende vietare. Altrettanto emblematica è la recente sentenza della Corte EDU del primo luglio 2014, S.A.S. vs FRANCE, nella quale la Corte, discostandosi dai suoi precedenti, ritiene che la predetta legge non violi la Convenzione in quanto è lo Stato nazionale che, conoscendo il contesto sociale, deve legittimamente pronunciarsi circa i suoi specifici bisogni. In tal guisa la Corte di Strasburgo arriva ad affermare che in Francia esiste un diritto al “*vivre ensemble*” che l'utilizzo del velo islamico da parte di una minoranza di donne andrebbe a ledere. La Corte, in definitiva, riconosce che la Francia ha un'identità

9

C. SCHMITT, *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus* (1923), trad. it. Parlamentarismo e democrazia, pref. di P. PASQUINO, Lungro di Cosenza, 1998.

10

C. VERNEUIL, *La France et les étrangers*, Ellipse, 2010, p. 97. Il controllo degli ingressi nel territorio dello Stato è considerato “*comme une composante de la souveraineté*” (B. GENEVOIS, *Le Conseil constitutionnel et les étrangers*”, in *Mélanges J. Robert, Montchrestien*, 1998, p. 257).

11

Con tali paesi la Francia ha un legame relativo al passato coloniale caratterizzato da accordi bilaterali sull'ingresso e il soggiorno. Ricorda D. PORENA, op. cit., pp. 62-63 che il periodo della decolonizzazione postbellica, in particolare con l'indipendenza di Marocco e Tunisia nel 1956, della Guinea nel 1958 e dell'Algeria nel 1962, favorì l'insorgenza di ulteriori fenomenologie tutte strettamente legate al modello di cittadinanza venuto ad oggi a consolidarsi in Francia. In particolare, le ondate migratorie dei primi decenni del dopoguerra dai Paesi dell'Africa nordoccidentale, il rimpatrio forzato in Francia di centinaia di migliaia di *pidnoirs*, così come la *françafrique* post-coloniale (ossia progressiva costruzione di relazioni sociali, politiche ed economiche tra la Francia e le ex-colonie dell'Africa nord-occidentale), hanno in misura assai significativa “pesato” sui confini e i contenuti della moderna *nationalité* e *citoyenneté* francese.

12

C. WITHOL DE WENDEN, “L'autre au quotidien”, in *L'Autre*, 1996, p. 159.

culturale e nazionale talmente peculiare e caratterizzata da giustificare misure che in altri Stati non sarebbero giustificabili né tantomeno necessarie.¹³

D'altronde, basta leggere le parole della Commissione Stasi chiamata da Chirac nel 2003 a valutare "l'applicazione del principio di laicità", che ha poi influenzato la successiva legislazione, secondo cui la presenza di abbigliamento o simboli con connotati religiosi è di per sé idonea a turbare la vita scolastica, e lo stesso vale per ogni richiesta legata a esigenze di preghiera o digiuno.¹⁴

A partire dal 2015, con la deflagrazione dell'emergenza terroristica, la situazione relativa alla convivenza, al *vivre ensemble*, si aggrava ulteriormente.

La Corte riconosce che il divieto intacca sia il diritto alla vita privata, protetto dall'art. 8 della Cedu, che la libertà religiosa, protetta dall'art. 9, ma ritiene che "la Francia ha un ampio margine di apprezzamento" (par. 155) in quanto la restrizione imposta rientra in quelle "misure necessarie in una società democratica... per la protezione dei diritti e della libertà altrui", che entrambi gli articoli autorizzano. Inoltre sarebbe rispettato il criterio di proporzionalità, a cui il margine di apprezzamento è sottoposto, prevedendo una sanzione amministrativa di lieve entità (150 euro) e un divieto limitato al volto, e non ad un qualsiasi abbigliamento religiosamente connotato o tradizionale, quale il semplice velo, il chador o la jilaba, che risultano in generale ammessi nello spazio pubblico (salve le restrizioni per i luoghi di lavoro statali). La sentenza è particolarmente significativa poiché introduce un argomento del tutto nuovo rispetto a quelli in precedenza sostenuti nel dibattito giuridico sul burqa. Com'è noto, ad oggi, l'argomento della sicurezza, quello dell'uguaglianza di genere, quello della neutralità dello spazio pubblico e quello della dignità della persona, sono stati gli argomenti più frequentemente utilizzati. Richiamati dalla stessa Francia a difesa della propria legge, essi vengono tutti confutati dalla Corte, in favore, appunto, del nuovo argomento del "vivere insieme". Spiega I. RUGGIU, "S.A.S. vs. France. Strasburgo conferma il divieto francese al buqua con l'argomento del vivere insieme", in *Forum costituzionale*, che il primo grande "caduto" nel ragionamento della Corte è l'argomento patriarcale o dell'oppressione di genere, sostenuto dalla Francia con il fatto che per gli uomini non esiste un'equivalente pratica vestuaria volta a coprire il volto e che il burqa è in sé simbolo di una inferiorità della donna. La Corte rigetta tale argomento facendo proprie le posizioni della dottrina, che da tempo rivendica l'importanza di non mettere sotto tutela paternalistica le donne (ex plurimis S. Mancini, *Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil controversy, false projection and cultural racism*, in *International Journal of Constitutional Law [ICON]* vol. 10, n. 2, 2012, 411-428), richiamando la loro capacità di agency, e afferma che "uno Stato membro non può invocare la parità di genere per proibire una pratica che è difesa dalle stesse donne, inclusa la ricorrente" (par. 119). Il secondo argomento espressamente confutato dalla Corte è quello della violazione della dignità della persona. La Corte "si fa antropologo" e, adottando le lenti culturali della minoranza musulmana, richiama il fatto che il burqa appartiene ad un codice di abbigliamento che non può essere valutato con la sola percezione occidentale: "la Corte è consapevole che il vestito in questione è percepito come un qualcosa di strano da molti che lo osservano. Tuttavia va notato che esso è l'espressione di un'identità culturale che contribuisce al pluralismo che è inerente ad ogni democrazia. A tal proposito va notata la variabilità delle nozioni di virtù e decenza con cui si regola il coprire e lo scoprire il corpo (par. 120)". Un vero e proprio relativismo culturale - che verrà poi abbandonato di fronte all'effetto totalmente straniante del burqa sui francesi - è adottato qui dalla Corte portandola a dire che, appunto, non sussiste alcuna violazione della dignità umana. Il terzo grande "caduto" della sentenza è l'argomento della sicurezza. Sia gli art. 8 e 9 della Cedu permettono restrizioni per proteggere "l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o per la prevenzione di crimini", ma la Grande Camera sostiene che i rischi a tali beni giuridici vanno contestualizzati e valutati in concreto: "visto l'impatto che ha sui diritti delle donne che desiderano indossare un velo che copre il volto per ragioni religiose, un divieto totale di coprire il volto in tutti gli spazi pubblici può essere ritenuto proporzionato soltanto in un contesto dove sussiste un rischio generalizzato dalla sicurezza pubblica" (par. 139). Il quarto argomento che la Grande Camera abbatte è quello della laicità e della neutralità religiosa degli spazi pubblici. La Corte ma rimanda al caso Ahmet Arslan and Others in cui aveva affermato che la difesa della neutralità degli spazi pubblici poteva riguardare soltanto divieti parziali, ad esempio riservati ai dipendenti pubblici, e non generalizzati poiché in questo caso si violerebbe la libertà religiosa (par. 151). Di fronte a tale "cimitero" di argomenti, la Corte elabora una nuova teoria e parla di diritto a "*vivre ensemble*", a sua volta dedotto, già

Il Capo dello Stato, sul tema dell'identità nazionale, già nell'estate del 2010 in un discorso a Grenoble annunciava misure volte a revocare la nazionalità ai francesi di origine straniera che si rendessero colpevoli di certi atti delittuosi, assumendo una sorta di relazione causale tra l'immigrazione e la criminalità. Gli esempi apportati a sostegno della tesi sono la "poligamia" e gli "attentati all'ordine pubblico". Chiaro è il riferimento implicito ai musulmani, "intrinsecamente" portati a violare i principi della Repubblica, per cui non realmente "integrabili". Nello stesso discorso affermava che "la Francia paga le conseguenze di 50 anni di immigrazione, non sufficientemente regolata, che hanno portato al fallimento dell'integrazione".

dalla difesa francese, dal principio costituzionale di fraternità. Tuttavia tale strategia non pare convincente: per ragioni che ruotano principalmente sul modo in cui la Corte costruisce il rapporto principio/regola (R. Bin, Diritti e argomenti, Giuffrè, 1992, cap. I). Come ogni principio costituzionale, quello di fraternità può essere propulsore di un numero indefinito di regole che lo dettano e lo integrano. La Corte vi ricava una regola molto decisa e costruita come un vero e proprio "diritto a vivere insieme" e, con il margine di apprezzamento, autorizza la Francia a ricavare dal principio ulteriori regole: quella di vedere in faccia qualsiasi potenziale interlocutore che si muove nello spazio pubblico e, di converso, l'obbligo per tutti i consociati di mostrare il volto. Tale tecnica di estrapolazione di regole da principi richiama in qualche modo la Lautsi: anche in quel caso l'Italia si difendeva sostenendo una propria pratica culturale (l'esposizione del crocifisso nelle aule) utilizzando i principi costituzionali di laicità, uguaglianza etc. e sostenendo che la regola del crocifisso in classe li inverasse, dilatando oltremisura il rapporto principio/regola. Come nella Lautsi, anche qui l'operazione di invero del principio di fraternità in regole quali il mostrare il volto è piuttosto discutibile nel merito. Non a caso nella dissenting opinion i due giudici di minoranza negano l'esistenza della regola consistente nel nuovo "diritto a vivere insieme" individuato dalla Corte, contrapponendogli il "diritto ad essere un outsider", a vivere nascostamente, a rifiutare l'interazione sociale. Che sia piuttosto forzato desumere dal principio di fraternità la regola di mostrare il volto si può desumere anche dal fatto che altri comportamenti della sfera sociale occidentale, pienamente tollerati, implicano il coprirsi il volto, "non si può concludere che l'interazione umana è impossibile se il volto non è mostrato. Ciò è dimostrato da esempi perfettamente radicati nella cultura europea come sciare, andare in moto con il casco, indossare costumi a carnevale" e indossare "gli occhiali da sole", nonché il fatto che nelle contemporanee società (il riferimento è ai social network) "le persone possono socializzare senza doversi necessariamente guardare negli occhi" (dis. op. B.9). I giudici dissenzienti richiamano altresì l'esistenza di un consenso europeo a favore del burqa, provato dal fatto che ben "45 stati sui 47 componenti il Consiglio d'Europa non abbiano avvertito l'esigenza di legiferare", Belgio e Francia rappresentando l'eccezione. Eppure, principi costituzionali simili a quello di fraternità sussistono in tutte le altre Costituzioni degli Stati membri, che pure non vietano il burqa. Un'altra prova che il processo di estrazione di regole da principi è stato esasperato. Sostiene condivisibilmente l'A.: "In conclusione, la sentenza segna un importante momento di chiarezza concettuale sugli argomenti ad oggi usati in occidente contro il burqa e riflette come le confutazioni ad essi apportate abbiano avuto un impatto. Il nuovo argomento introdotto come unico nuovo possibile motivo al divieto, sarà, in futuro, ulteriormente confutabile, magari svelando che esso è sorretto non dal principio di fraternità, bensì, proprio dal suo contrario: la paura del fratello, o meglio della sorella, soprattutto se straniera e se veste, perché di vestire alla fin fine si tratta, in modo diverso da noi."

14

I problemi legati alla diversità religiosa "se posent avec un réelle acuité", con il rischio di "affecter les missions du service public"; in particolare a scuola "le port d'un signe religieux ostensible (...) suffit déjà à troubler la quietude de la vie scolaire" (Commission de réflexion sur l'application du principe de la cité dans la République: rapport au Président de la République, pp. 28 e 41). Al rapporto è seguita la legge n. 228 del 15 marzo 2004 che ha introdotto il Code de l'éducation che vieta agli allievi di manifestare ostensibilmente la propria appartenenza religiosa indossando simboli o particolari abbigliamenti. Dal verso opposto si deve notare come il Conseil d'Etat, interpellato nel 1989 dal ministro competente al fine di valutare se la presenza di studentesse velate fosse compatibile con il carattere laico della scuola, con decisione del 27 novembre, ritenendo il principio di laicità quale mera neutralità religiosa dell'insegnamento, dichiarò che ove gli studenti mostrassero segni atti a manifestare l'appartenenza a una religione, ciò non sarebbe incompatibile con tale principio, bensì lecito esercizio del diritto a manifestare le proprie credenze religiose. In tal modo il Consiglio diede l'abbrivio ad

Più che di integrazione in senso stretto, nel modello francese si deve parlare di "assimilazione". Lo straniero è un *impossible citoyen*¹⁵ che deve fondersi alla comunità nazionale, logica dell'assimilazione¹⁶, oltre che rispettare i principi del Paese che lo accoglie nella logica dell'integrazione. Nello specifico, la legislazione francese sulla naturalizzazione dello straniero prevede agli artt. 21-24 c.c. che "nessuno può essere naturalizzato se non dimostra la sua assimilazione alla comunità francese, in particolare attraverso una conoscenza sufficiente, secondo la sua condizione, della lingua francese". L'art. 43 del decreto 93-1362 prevede poi che l'interessato debba "presentarsi di persona di fronte ad un funzionario designato nominativamente dall'autorità prefettizia oppure da quella consolare. Dopo un colloquio individuale, il funzionario redige un processo verbale nel quale accerta il grado di assimilazione del richiedente agli usi e ai costumi della Francia nonché la sua conoscenza della lingua francese". Le autorità amministrative francesi conservano un ampio margine di potestà discrezionale rispetto alle domande inoltrate, ed è evidente come questo modello assimilazionista di cittadinanza si fondi su criteri di tipo nazionale-identitario, in quanto presupposti di accesso ad una comunità prettamente "politico-culturale".

Nella Costituzione francese, invece, pochissime sono le norme (per lo più relative al diritto d'asilo) che si rivolgono allo straniero, considerato "il grande assente del testo costituzionale della V Repubblica"¹⁷. I cittadini dell'Unione europea e dello spazio economico europeo non sono considerati stranieri, nonostante non abbiano nemmeno una situazione giuridica completamente equiparabile e quella dei cittadini francesi¹⁸. Per permettere la loro partecipazione alle elezioni municipali è stata necessaria una riforma costituzionale. L'art. 88-3 ha derogato al principio contenuto all'art. 3 in virtù del quale solo i maggiorenni in possesso della nazionalità francese erano titolari del diritto di elettorato attivo e passivo. Nonostante la precisazione che, in virtù di tale deroga, "seul" i cittadini dell'Unione possono votare ed essere eletti nelle elezioni comunali, la dottrina sottolinea che si è comunque "aperta una breccia nella concezione francese della cittadinanza politica".¹⁹ Invero, nel tempo, più volte sono state avanzate proposte di revisione costituzionale per permettere anche agli stranieri (non cittadini europei) residenti di votare alle elezioni municipali, ma tutti i tentativi sono falliti.²⁰

una giurisprudenza contraria ai regolamenti scolastici che vietavano in generale l'uso di tali segni così come ai provvedimenti individuali di espulsione in relazione a tale uso, se non accompagnati da atteggiamenti "provocatori". Vd. sul tema N. DEFAINS, *Le principe de laïcité de l'enseignement public à l'épreuve du foulard islamique*, in *Rev trim. droits de l'homme*, 1998, p. 203.

15

E. AUBIN, *Droits des étrangers*, Paris, 2014, p. 26.

16

Il popolo francese è composto da "*tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion*" (Conseil Constitutionnel, decision n. 91-290 DC del maggio 1991 sullo Statut de la Corse, p. 50).

17

F. MELIN-SOUCRAMANIEN, "*Existe-t-il un droit à l'égalité de traitement des étrangers?*", in E. SAULNIER-CASSIA et V. TCHIEN, *Unité du droit des étrangers et égalité de traitement*, Dalloz, 2009, p.207.

18

E. AUBIN, *op.cit.*, p. 105.

19

E. AUBIN, *op. cit.*, p. 374.

20

Relativamente agli euro-deputati eletti in Francia che, come è noto, possono essere cittadini europei, anche non francesi, residenti sul territorio francese, il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che essi non rappresentano la Nazione, bensì sono “rappresentanti dei cittadini dell’UE residenti in Francia”.²¹

Come anticipato, in materia di cittadinanza, le principali norme si rinvergono nel codice civile (dall’art. 17 al 33-2). Alla fine degli anni ‘90 è stata notevolmente agevolata l’acquisizione della cittadinanza per i figli degli stranieri che sono nati e hanno vissuto sul territorio francese²², la cui assimilazione si ritiene presunta. Permane inoltre il doppio diritto di suolo.²³

Di contro, relativamente all’acquisizione della cittadinanza per matrimonio, l’assimilazione non è affatto presunta, e la maggior parte dei decreti di opposizione del Governo viene motivata sulla base del difetto di assimilazione linguistica. Quanto all’indegnità, la cittadinanza non è concessa al coniuge straniero qualora sia stato condannato ad una pena detentiva superiore o uguale a sei mesi senza condizionale, oppure sia stato oggetto di un decreto di espulsione o di una interdizione dal territorio, ovvero si trovi in una situazione irregolare, oppure sia stato condannato per atti di terrorismo.

La naturalizzazione per decisione dell’autorità pubblica che, come abbiamo detto, vaglia la sufficienza del grado di assimilazione, può essere concessa solo allo straniero maggiorenne che dimostri di aver avuto la propria residenza abituale in Francia nei 5 anni precedenti la domanda, salvo che egli non abbia compiuto e ultimato 2 anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o non abbia reso importanti servizi allo Stato, nel qual caso il criterio della residenza viene ridotto a 2 anni. Tali criteri risultano del tutto coerenti con un modello di cittadinanza “culturalista”. Anche la cittadinanza per naturalizzazione non può tuttavia essere concessa a chi sia stato condannato ad una pena

Dal tentativo del 1981 di Mitterand, fino alla proposta del 2011 che promanava da una trentina di Comuni francesi che chiedevano il riconoscimento di una “cittadinanza comunale”, che non poteva non essere fondata sul criterio della residenza, che ristabilisse il principio democratico del “no taxation without representation”. Parimenti sono state censurate iniziative come quella del Comune di Saint-Denis che nel 2006 voleva indire un referendum locale proprio avente ad oggetto il diritto di voto degli stranieri, la deliberazione è stata sospesa dal Prefetto, in seguito alla decisione del TA di Cergy-Pontoise, in quanto l’oggetto del referendum è stato considerato illegale.

21

Cons. const., dec. N. 2003-468 DC del 3 aprile 2003.

22

Per effetto della legge di modifica del c.c. del 16 marzo 1998, che ha soppresso il regime della manifestazione di volontà, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in poi. L’acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all’autorità competente o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall’età di 8 anni.

23

Il *double droit du sol* è quella regola in virtù della quale l’individuo nato in Francia acquisisce la nazionalità francese se figlio di genitore straniero anch’esso nato in Francia o se figlio di genitore nato in territorio ex-coloniale prima dell’indipendenza. La legge 22 giugno 1993 ha disposto, all’art. 44, che le disposizioni rifulite negli artt. 19.3 e 19.4 del Codice civile “*sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire d’outre-mer de la République française. Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l’enfant né en France après le 31 décembre 1993 d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962, dès lors que ce parent justifie d’une résidence régulière en France depuis cinq ans*”.

detentiva superiore o uguale a 6 mesi senza condizionale, o si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo.

E' ammesso il possesso di più nazionalità. E' possibile inoltre la reintegrazione nella nazionalità per le persone che l'abbiano perduta per matrimonio con uno straniero o per acquisizione di cittadinanza straniera, qualora ne facciano richiesta. La condizione per ottenere di nuovo la nazionalità è quella di aver conservato dei legami di ordine culturale, professionale, economico, familiare con la Francia.

Volendo, in un certo senso, passare dalla teoria alla pratica e al diritto vivente: è indubbio che il fenomeno migratorio ha rivestito un ruolo fondamentale nella costruzione della società e dell'economia francese, come dimostrato nei grandi lavori di Gérard Noiriel²⁴ e Hervé Le Bras²⁵, e anche il diritto nel tempo si è plasmato conformandosi a questa realtà. Utilizzata per la prima volta nel 1963 dal Professor Prélot, l'espressione "*droit constitutionnel démotique*" rappresenta una dimensione del diritto costituzionale che fonda sulla realtà sociologica, che tende sempre di più a "*reposer sur des communautés humaines hétérogènes*"²⁶. Questa teoria mette in discussione l'adeguatezza del diritto costituzionale classico che si declina esclusivamente sul piano dei poteri e delle libertà. Il progressivo assorbimento di individui e comunità diverse ha fatto in modo che la cittadinanza francese, da modello culturale di riferimento, capace di "imporsi" e di assimilare la più grande varietà di storie e tradizioni, si è negli anni tradotta in una sorta di più neutro contenitore complessivo, caratterizzato da generalissimi valori di riferimento quali la democrazia, il pluralismo, la libertà individuale e i diritti fondamentali, la laicità delle istituzioni e un'ampia distribuzione delle garanzie sociali.²⁷ Dalla fondamentale decisione del 22 gennaio 1990 n. 89-269 DC, il *Conseil* inaugura un filone giurisprudenziale volto ad estendere i benefici sociali anche agli stranieri affermando che "*l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de cette allocation méconnaît le principe constitutionnel d'égalité*", con un preciso riferimento al principio di uguaglianza, invertendo la logica fino a quel momento prevalente, per cui l' "*inégalité*", anche nei confronti degli stranieri, è un'eccezione che il legislatore deve giustificare a pena dell'illegittimità dei propri atti. La nazionalità non può più essere un criterio di accesso ai diritti sociali che vengono a questa stregua considerati un "*droit de l'homme*".

Nella decisione n. 93-325 DC dell'agosto 1993 il *Conseil* ha affermato che il legislatore deve "*respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous les étrangers résident sur le territoire de la République*", per poi precisare che gli stranieri devono "*bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés*".²⁸

24

G. NOIREL, tra gli altri, *Le creuset français*, 1987 e *Réfugiés et sans-papiers*, 1999.

25

H. LE BRAS, *Les quatre mystères de la population française*, O. Jacob, 2007.

26

V. COSTANTINESCO, S. PIERRE'-CAPS, *Droit constitutionnel*, PUF, 2004, p. 294.

27

A. S. MICHON-TRAVESAC, *La citoyenneté en droit public français*, Paris, 2009, p. 70.

28

Il Consiglio precisa altresì che il doppio criterio della regolarità del soggiorno e della residenza ininterrotta in Francia come condizione d'accesso ad alcune misure sociali è conforme alla Costituzione prima di aggiungere che, se delle misure restrittive possono essere azionate nei confronti degli stranieri, il

Vi è ancora da sottolineare che il diritto francese è tradizionalmente ostile a riconoscere l'esistenza di minoranze specifiche, di etnie; ciò costituisce nella retorica giuridica una forma di protezione, di non discriminazione nei confronti degli stranieri, alla stregua dell'art. 1 della Costituzione che vieta distinzioni fondate sull'etnia e sulla razza.²⁹ Il rapporto del comitato Veil del 17 dicembre 2008 giustifica il rifiuto di inserire in Costituzione la nozione di "diversità" vista la necessità di evitare "*au mieux un affaiblissement du vouloir-vivre; au pire une montée des tensions et des ressentiments communautaires*".³⁰

Nella decisione del 2007 sulle "*statistique ethniques*", il Conseil constitutionnel ha solennemente affermato che "*si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe posé par l'article 1 de la Constitution reposer sur l'origine ethnique ou la race*" (Cons. const., dec. N. 2007-557 DC del 15 novembre 2007). Questa decisione, in materia di immigrazione, proibisce ogni politica volta ad introdurre, direttamente o indirettamente, dei criteri di selezione o di verifica nel controllo dei flussi migratori legati alla razza o all'origine etnica.³¹

Invero questo dibattito sulla diversità e sulle "statistiche etniche" è particolarmente acceso. Da una parte c'è chi imputa ad un "*antiracisme idéologique*" il rifiuto di un'analisi razionale del reale: per non stigmatizzare un gruppo o un'etnia, si ritiene che le scienze sociali preferiscano ignorare le differenze che esistono tra le diverse comunità di stranieri.³²

legislatore deve in ogni caso "*respecter des libertés et droits de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République*". Queste affermazioni hanno persuaso il consigliere di Stato Bruno Genevois a scrivere che possono rintracciarsi all'interno di questa decisione gli elementi per la definizione di uno "*statut constitutionnel des étrangers*" (B. GENEVOIS, *Le statut constitutionnel des étrangers*, RFDA, 1993, p. 872.)

29

L'epilogo di un lungo dibattito di stampo securitario in riferimento alle comunità rom di origine bulgara e romena che aveva portato alla circolare 5 agosto 2011 che ordinava l'immediato smantellamento dei campi rom illegali sul territorio francese: il Conseil d'état ha annullato la circolare proprio perchè contraria al principio di non discriminazione razziale ex art. 1 della Costituzione.

30

La realtà dei fatti si scontra però ancora una volta con la retorica. Un rapporto del consigliere di Stato Thierry Tout del febbraio 2013 (*Rapport au Prime Ministre sur la refondation des politiques d'intégration*) è molto critico sulle politiche d'integrazione, e ritiene necessario affrontare il problema della "tolleranza" (rectius: intolleranza) nei confronti degli immigrati; ancora, il rapporto di Thomas Fekl del marzo 2014 (*Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France, Rapport au Premier ministre*) afferma che gli stranieri sono troppo spesso accolti in condizioni indegne dalla Repubblica francese (p. 26 e ss. del rapporto); e, a proposito delle politiche di controllo dell'immigrazione, il rapporto della commissione Mazeaud rileva che le politiche di contingentamento sono prive di reale utilità, inefficaci contro l'immigrazione irregolare e, anzi, possono avere l'effetto contrario, di accrescerla ed incentivarla. Il sistema delle "quote d'ingresso" (di cui si ventilava l'introduzione in Costituzione) è stato ritenuto "inopportuno", poiché implica delle decisioni per natura discrezionali che si pongono in aperto contrasto con dei valori che devono essere considerati, al contrario, intangibili (ad esempio la tutela della vita familiare).

31

O. LECUCQ, *La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, et sa constitutionnalité*, Ajda, 2008, p.142.

32

Cfr. M. TRIBALAT, *Les yeux grands fermés. L'immigration en France*, Denoel, 2010.

Dall'altro lato, degli autori parlano di un "*misère du culturalisme*", che finisce per attribuire la responsabilità dei problemi a coloro (gli immigrati) che li subiscono.³³

La legge Besson-Guéant del 16 giugno 2011 risponde all'esigenza di riconoscere le "nuove frontiere della società francese", caratterizzata da un sempre più accentuato rifiuto dell'*altro*.³⁴ Essa, oltre a recepire le direttive 2008/115 e 2009/52, riguardanti l'immigrazione per motivi professionali e la lotta all'immigrazione irregolare, ha rinforzato il principio di integrazione, creando una "*condition d'assimilation*" (C. civ., nouvel art. 21-24: art. 2 de la loi n. 2011-671), prevedendo che lo straniero debba sottoscrivere una carta dei diritti e dei doveri del cittadino assumendo l'obbligo di imparare la lingua francese e di aderire ai principi e ai valori essenziali della Repubblica. Viene meno a questa ultima condizione, secondo il Conseil d'Etat, lo straniero che "*refuse d'accepter les valeurs essentielles de la société française et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes*".

Il sistema di integrazione degli stranieri "*primoarrivants*", vede una procedura, di origine americana, contrattualizzata, c.d. CAI, che è stata prima sperimentata con esito positivo e poi introdotta nell'ordinamento, divenendo obbligatoria nel 2006: "*tous étrangers de plus de 16 ans souhaitant se maintenir durablement sur le territoire français doit préparer son intégration républicaine dans la société française*" (CESEDA, art. L. 311-9). Il contratto di accoglienza e d'integrazione è concluso per la durata di un anno, rinnovabile, tra lo straniero per la prima volta autorizzato a soggiornare in Francia e lo Stato. La sottoscrizione dello stesso costituisce un "*élément d'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française*" (CASF, art. L. 117, al. 2). Lo straniero si impegna a seguire un percorso di formazione civica ed eventualmente anche linguistica di 200-500 ore. Da parte sua, lo Stato si impegna a garantire il percorso di formazione allo straniero gratuitamente. Dopo la novella del 2011, lo straniero deve ampliare le proprie conoscenze anche relativamente a "*la place de la France en Europe*" (CESDA, art. L. 311-9, al. 2, III phrase). Invero, come sottolineato da Tchen, il CAI del "contratto" ha solo il *nomen*, in quanto il percorso di integrazione in Francia non ha nulla di negoziabile, e la firma dello straniero è diventato un obbligo imposto e la volontà dello straniero è in definitiva annullata.³⁵

Con la legge 18 gennaio 2005 sulla coesione sociale, viene introdotta l'espressione "*personnes issues de l'immigration*", che si riferisce a quella categoria di immigrati di seconda generazione che diventeranno francesi in base al diritto della nazionalità. Con tale espressione, però, si pone l'accento sulla loro origine *straniera*, che li trasforma in una categoria "*intermédiaire*". Essi non sono più stranieri senza essere nemmeno cittadini al

33

E. FASSIN e D. FASSIN, "Misere du culturalisme. Cessons d'imputer les problèmes aux étrangers", *Le Monde*, 30 septembre 2010.

34

D. FASSIN, *Les nouvelles frontières de la société française*, la Découverte, 2010.

35

Cfr. V. TCHEN, "Contractualisation du droit des étrangers et disparité de traitement", in E. SAULINIER-CASSIA et V. TCHEN, *Unité du droit des étrangers et légalité de traitement*, Dalloz, 2009, p.132 e ss.

pari degli altri: la rivolta nelle *banlieues* dell'autunno del 2005³⁶ ha chiaramente rivelato, a tal riguardo, l'esistenza di una segregazione urbana e di tensioni sociali crescenti.³⁷

Il rapporto Silicani del 2008 sulle prospettive della funzione pubblica rileva come "*la valeur de fraternità est contrecarrée par des discriminations*"³⁸. L'ordinanza 2 agosto 2005 ha predisposto interventi positivi in favore di *personnes issues de l'immigration* residenti in zone a rischio marginalizzazione. Si incentivavano le amministrazioni pubbliche, in particolare locali, a sottoscrivere contratti (c.d. *PACTE, Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriale set des hopitaux*) rivolti a giovani tra i 16 e i 25 anni. Il progetto è però fallito, come altri prima di esso (ad es. il decreto del 23 dicembre 2004 a mente del quale si volevano introdurre giovani immigrati nella polizia nazionale).

Invertire la rotta verso un nuovo modello di cittadinanza (e di "fratellanza") è ancora possibile?

Gli attentati terroristici che hanno di recente colpito duramente l'Europa, ed in particolar modo proprio la Francia, rappresentano le devastanti conseguenze del fallimento di un modello che forse non è solo quello del *vivre ensemble francese*, ma più in generale del *vivre ensemble dell'intera umanità*.

«La Francia è in guerra. Gli atti compiuti venerdì sera a Parigi e nei pressi dello Stadio di Francia sono atti di guerra. Hanno causato almeno 129 morti e numerosi feriti. Essi costituiscono una aggressione al nostro paese, ai suoi valori, alla sua gioventù, al suo stile di vita». Queste sono le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica François Hollande nel suo discorso davanti al Parlamento riunito in Congresso, a Versailles, subito dopo gli attentati del 13 novembre 2015. Hollande tiene altresì a sottolineare che si tratta di una guerra anomala, contro un avversario "nuovo", che richiede "un regime costituzionale che permetta di gestire lo stato di crisi".

Il Governo francese, già in seguito agli attentati presso la redazione di Charlie Hebdo del gennaio 2015, aveva risposto in maniera molto dura, modificando in modo strutturale il codice penale. Aveva così di fatto creato una sorta di "doppio binario" e un trattamento penale differenziato riservato al "nemico", quella figura magmatica e controversa che è il "potenziale terrorista"³⁹, il musulmano. Invece dopo gli attentati di novembre Hollande,

36

Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2005 a Clichy-sous-Bois, comune dell'Île-de-France, due adolescenti inseguiti dalla polizia si rifugiarono in una cabina elettrica e morirono folgorati da un trasformatore. La morte dei due giovani scatenò una rivolta popolare che presto si diffuse in tutta l'area delle *banlieues* parigine per poi estendersi anche ad altri centri urbani quali Toulouse, Lyon, Évreux, Amiens.

37

E. AUBIN, op. cit., p. 313.

38

J.-L., SILICANI, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*, La documentation française, 2008, p. 75.

39

Vd. V. CORNELL, "*Francia e emergenza terroristica: un diritto penale del nemico?*", in AIC osservatorio costituzionale, aprile 2015.

oltre a dichiarare lo stato d'urgenza⁴⁰, aveva altresì intentato la strada della riforma costituzionale.

Nel suo intervento al Senato, il Primo ministro fa riferimento, anche al concetto di Unione sacra, che stringe i francesi nella lotta al terrorismo, richiamando l'*Union sacrée* che durante il primo conflitto mondiale aveva rappresentato il fronte di unità nazionale: «è questo messaggio di unione, di unione sacra, vale a dire di una forza grandissima, che i nostri concittadini attendono. L'unione fa la forza. La forza conduce alla vittoria. Perché siamo uniti, perché portiamo nel nostro cuore la nostra patria, il nostro motto repubblicano e la laicità che dobbiamo brandire più che mai; perché noi siamo tutti feriti andremo a cercare, io lo so, nel più profondo di noi quelle risorse per andare al di là di noi stessi e delle nostre differenze e per ritrovarci nella stessa lotta. [...]. Sappiamo tutti che esiste una differenza tra noi e, fortunatamente, chi fa la forza della democrazia! Ma quello che stiamo per fare insieme, sotto il controllo del Parlamento e dei Francesi, dando prova di una grande esigenza, va oltre noi stessi. L'unione sacra deve andare oltre il Parlamento, essa deve essere stretta con il popolo francese, non attraverso noi. Che essa si stringa in Parlamento è già un segnale molto forte, ma che il popolo francese si unisca e sostenga le forze dell'ordine, i magistrati, i responsabili pubblici e politici, lo è ancora di più»

Il progetto di legge costituzionale prevedeva l'introduzione di due nuovi articoli nel testo della Costituzione: l'art. 36-1 relativo alla costituzionalizzazione dello stato d'urgenza e l'art. 3-1 finalizzato alla costituzionalizzazione della decadenza dalla cittadinanza in caso

Lo stato d'urgenza dopo gli attentati del 13 novembre 2015 è stato dichiarato con tre decreti. Il primo decreto n. 2015-1475 del 14 novembre 2015 ha dichiarato lo stato d'urgenza sul territorio metropolitano e in Corsica. I decreti nn. 2015-1476 e 2015-1478 del 14 novembre 2015 hanno stabilito le modalità di attuazione dello stato d'urgenza e le misure conseguenti. In particolare, sono state adottate le misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11, primo comma della legge del 3 aprile 1955. Esse attribuiscono ai prefetti il potere di limitare la libertà di circolazione e soggiorno; permettono al ministro degli interni di disporre il soggiorno obbligato nei confronti di persone ritenute sospette ed il sequestro di tutte le armi detenute sul territorio interessato dalla dichiarazione; consentono alle autorità di polizia di procedere a perquisizioni ed ispezioni domiciliari. Lo stato d'urgenza è stato prorogato dalla legge 2015-1501 del 20 novembre 2015 per la durata di tre mesi. La legge non si è però limitata alla proroga ed è intervenuta sulla disciplina della legge del 3 aprile 1955. Essa ha, altresì, introdotto nuovi strumenti repressivi: modificando la disciplina delle perquisizioni domiciliari e prevedendo che le autorità di polizia possano procedere all'acquisizione dei dati contenuti nei dispositivi informatici eventualmente trovati nel locale perquisito; aggiornando la disciplina dell'assegnazione al soggiorno obbligato e disponendo che la persona soggetta alla misura possa essere costretta a restare presso un luogo di dimora indicato dal ministro degli interni per un periodo massimo giornaliero di dodici ore, che essa possa essere obbligata a presentarsi alle autorità di polizia fino a tre volte al giorno; che le possa essere vietato di frequentare determinate persone; introducendo la previsione dello scioglimento, con decreto del Consiglio dei ministri, delle associazioni e dei gruppi che abbiano compiuto azioni che minacciano l'ordine pubblico o che abbiano favorito o incitato azioni di questo tipo. Consapevole del contrasto tra le norme della legge del 3 aprile 1955 (come novellata dalla legge 2015-1501 del 20 novembre 2015) e la disciplina della CEDU, il Governo francese, il 25 novembre scorso, ha comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la sua intenzione di applicare l'art. 15 della stessa convenzione. Inoltre inevitabili erano i dubbi di legittimità costituzionale, sollevati anche all'interno delle Camere stesse, che però hanno deciso ugualmente di agire in virtù del principio di Unità Nazionale. . Sul tema vd. M. CAVINO, "Sécurité, égalité, fraternité. La fragilità costituzionale della Francia. (osservazioni a un mese dagli attentati di Parigi)", in Consulta online, fasc. III, 2015, che si chiede anche fino a che punto si può stabilire, anche muovendo dalle premesse culturali francesi, una identità tra decisione politica della nazione ed esercizio di un potere costituente? Ogni decisione politica assunta dalla nazione unita può essere ricondotta all'alveo del costituzionalismo? Non è necessario, affinché una società abbia una Costituzione, che in essa siano assicurate la separazione dei poteri e la tutela dei diritti? (p.829).

di di reati legati al terrorismo.⁴¹ Una misura evidentemente dotata di grande forza simbolica, ma la cui scarsa utilità deterrente era stata rilevata dallo stesso *Conseil d'Etat*.⁴² Fortunatamente, dopo un mese dalla prima approvazione in Parlamento, il Presidente Hollande rinuncia al progetto di riforma.

Forse un'altra 'via' da seguire, concretamente ed *ideologicamente* contrapposta alla prima, esiste: ad aprile di quest'anno è stato presentato in Parlamento il progetto di legge "*Egalité et citoyenneté*". A questo progetto tre commissioni parlamentari lavoravano dal marzo del 2015. Esso è stato approvato in prima lettura il 7 luglio 2016 e potrebbe a breve diventare legge.

Gli scopi che la normativa dichiara di perseguire sono: l'emancipazione dei giovani (francesi e *non*), la lotta alla ghettizzazione e il rafforzamento del principio di uguaglianza sostanziale. Per *cittadinanza sostanziale* si fa riferimento ad un idealtipo di cittadinanza che includa, entro i confini del 'popolo', tutti coloro che partecipano effettivamente e propositivamente al progresso materiale e morale della società, insieme di individui titolari di doveri e diritti, tra cui quello di eleggere propri rappresentanti.⁴³ A monte, però, vi è il binomio giustizia sociale-solidarietà, necessariamente prodromico alle dinamiche della partecipazione democratica.

41

Nello specifico, il primo prevedeva che «Un francese che abbia anche un'altra cittadinanza può, nelle condizioni stabilite dalla legge, essere privato della cittadinanza francese quando è stato definitivamente condannato per un reato che costituisce un attentato agli interessi fondamentali della Nazione o per un reato che costituisce un atto di terrorismo». Tale norma riprende, in parte, la disciplina della perdita dello *status* di cittadino stabilita dall'art. 25 del codice civile in quattro casi: se il cittadino è stato condannato per un reato che costituisce una minaccia per gli interessi nazionali o che costituisca un atto di terrorismo; se è stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblico ufficiale; se è stato condannato per essersi sottratto agli obblighi previsti dal codice sul servizio nazionale; se ha prestato servizio a vantaggio di uno Stato straniero compiendo atti incompatibili con gli interessi della Francia (questa ultima ipotesi, che include evidentemente i casi di spionaggio, è l'unica che non prevede la necessità di una condanna). L'art. 25-1 stabilisce che la perdita di cittadinanza possa essere dichiarata entro il termine di dieci anni (o quindici anni, nelle ipotesi del primo tipo) dal momento in cui sono state tenute le condotte che ne costituiscono i presupposti. Il procedimento che conduce alla perdita della cittadinanza ha natura amministrativa ed è disciplinato dall'art. 61 del decreto n. 93-1362 del 30 dicembre 1993. Esso dispone che il ministro degli interni notifichi all'interessato le ragioni che giustificano la perdita della cittadinanza; l'interessato ha la possibilità di replicare entro un mese; decorso tale termine può essere adottato il decreto di perdita della cittadinanza, avverso il quale è ammesso ricorso al *Conseil d'État*. Lo stesso art. 25 del codice civile prevede però due limiti: la decadenza non può essere decretata per i cittadini francesi cosiddetti originari (figli di un genitore francese o nati in Francia da genitori sconosciuti o apolidi) e per i cittadini francesi non originari che non abbiano una seconda cittadinanza. Il *Conseil constitutionnel*, quando si è pronunciato sulle disposizioni del codice civile, ha stabilito che la differenza di trattamento tra cittadini originari e non originari costituisce il risultato di un "bilanciamento ragionevole" tra il diritto alla nazionalità e la tutela degli interessi della nazione. E' stata però ritenuta essenziale l'esistenza dei termini per la dichiarazione della decadenza. Una condizione *sine die* di precarietà, come quella che nella sostanza prevedeva la riforma costituzionale, sarebbe stata dunque inaccettabile.

42

P. JAN, J.P. DOROSIER, "Une mesure inutile et irresponsable", www.droitpublic.net.

43

Si può far riferimento alle nitide parole di J. HABERMAS, *Diritto, Morale, Politica*, Einaudi, Torino 1992, pp. 112-114: "Nel linguaggio dei giuristi i termini cittadinanza politica, *citoyenneté* e *citizenship* hanno per lungo tempo significato soltanto "appartenenza statale" ovvero nazionalità [...] Oggi l'espressione cittadinanza politica [...] viene usata per indicare non solo un'adesione associativa all'organizzazione nazionale, ma anche lo *status* che risulta contenutisticamente definito dai diritti e doveri del cittadino".

L'intento dichiarato è, dunque, quello di resistere alle divisioni e ai crescenti sentimenti di intolleranza razziale che si sono diffusi nel Paese fratturando la coesione del tessuto sociale, ancor di più dopo l'esplosione dell'emergenza terroristica. Tutto ciò appare necessario al fine di recuperare un 'autentico' sentimento repubblicano e, in un certo qual modo, anche quelle aspirazioni universalistiche e solidaristiche che avevano animato la Rivoluzione.

Tra le misure che si prevedono, relativamente al primo punto (*Citoyenneté et émancipation des jeunes*), vi è quella di creare una "réserve civique", per dare la possibilità ai giovani di mettersi al servizio dell' "interesse generale". Anche i rifugiati potranno accedere al servizio civile, considerato un primo passo verso l'integrazione.

Per combattere la ghettizzazione sociale delle *banlieues* e per favorire *Mixité sociale et égalité des chance*, i comuni (invero in molti hanno già espresso la propria contrarietà alla norma) avranno un dovere di solidarietà, per cui dovranno accogliere le famiglie più bisognose per una quota che, da qui al 2025, non dovrà essere inferiore ad una certa percentuale del totale dei residenti.

Infine, nell'ultima parte del progetto (*Egalité réelle*), si prevedono sanzioni più dure per atti di razzismo e discriminazione. Sono altresì previste disposizioni volte alla diversificazione delle vie d'accesso alla funzione pubblica e alla predisposizione di nuovi strumenti di partecipazione democratica. Grande importanza è attribuita allo studio della lingua francese per gli stranieri residenti visto che – effettivamente – conoscere la lingua è fondamentale anche per favorire l'integrazione sociale degli stranieri (e non soltanto ai fini di una loro pretesa *assimilazione*).

Ancora, il progetto di legge prevede che non sia più necessaria la cittadinanza europea per aprire un locale pubblico o per essere membri di una redazione che operi attraverso iniziative affini ai giovani.

L'esito dell'iter legislativo e dell'impatto applicativo di questo progetto è ancora tutto da vedere e da valutare ma, certamente, i fini sono nobili e presuppongono una volontà: quella di ripensare un modello e invertire una tendenza. La Francia, consapevole di non essere più in grado di assimilare, plasmare, formare i propri cittadini, voleva respingerli (si era quasi arrivati alla costituzionalizzazione del processo di respingimento), 'tradendo' quei valori democratici fondamentali (*liberté, égalité, fraternité*) che hanno influenzato la storia di tutta l'Europa e di gran parte del mondo occidentale.

Al contrario, attraverso una "cittadinanza sociale" correttamente strutturata, lo Stato si fa esso stesso processo di integrazione: "i confini dello Stato non delimitano un ordine sociale preconstituito e immodificabile, ma sono lo spazio nell'ambito del quale le differenze materiali possono essere superate mediante la partecipazione e la solidarietà sociale, economica e politica"⁴⁴.

Tutto ciò è necessario affinché la prevaricazione non diventi l'unico modello di convivenza, non si perda la fiducia nelle istituzioni e nei propri consociati, e i giovani non si sentano privi di speranza: "*Les adolescentes ne seraient plus à meme de contrôler leurs pulsions ou leurs émotions; l'individualisme et la déritualisation de la vie moderne les pousseraient à la violence comme forme de réassurance. Enfin les institutions auraient de plus en plus de mal à riposter aux incivilités, et les citoyens renonceraient à les aider, il y aurait déclin d'un courage qui n'apparaîtrait plus nécessaire.*"⁴⁵ Non dimentichiamo che gli attentatori

44

Così A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio*, in Quad. Cost., n. 2/2015.

45

Così V. AZIMI, "*Souveraineté nationale et conception française de la citoyenneté*", in *Citoyenneté, souveraineté, société civile*, Paris, 2003, p. 65-66 e p. 95. Si parla di crisi della cittadinanza quando si mettono in

del *Bataclan* sono prima di tutto l'espressione di una società che non solo non è riuscita ad integrare gli immigrati (di seconda e terza generazione), ma anche di una società che non riesce più a garantire un futuro alle nuove generazioni.⁴⁶

Sia ben chiaro che non si vuole ridurre o semplificare oltremodo il complesso fenomeno del terrorismo internazionale, ma solamente porre l'accento su una delle conseguenze che può determinare uno scorretto assetto dei valori che costituiscono il substrato dei concetti di cittadinanza, sovranità e democrazia declinati all'interno dell'inafferrabile realtà moderna (*recte* post-moderna).

** Dottoranda di ricerca, Università di Teramo

discussione le caratteristiche fondamentali della stessa, che quindi oltre al diritto di voto, sono anche il dovere di pagare le imposte e l'interesse per la vita pubblica, a fronte delle quali si assiste sempre di più ad una destrutturazione della vita sociale, all'individualismo, dovuto anche un clima di insicurezza e di paura generato dalla crisi e dalle dinamiche economiche, rispetto alle quali il cittadino si sente impotente, e perde ogni coraggio e stimolo verso la partecipazione. Concetti a loro volta legati al concetto di uguaglianza, non si può pensare ad una sovranità nazionale, né ad una cittadinanza se non in una società democratica, di uguali, nella misura in cui la Rivoluzione ha voluto più di ogni altra cosa destrutturare la concezione del privilegio abbattendo l'Ancien Regime.

46

Vd. F. KHOSROKHAVAR, *Cosa spinge giovani europei a scegliere la jihad*, Le Monde, 20 novembre 2015.